

						
Via Nazionale, 243 00184 Roma Tel. 06489961 Fax 06483877 info@dircredito.eu	Via Tevere, 46 00198 Roma Tel. 068415751 Fax 68559220 federazione@fabi.it www.fabi.it	Via Modena, 5 00184 Roma Tel. 064746351 Fax 064746136 fiba@fiba.it	Via Vicenza, 5/A 00185 Roma Tel. 06448841 Fax 064457356 fisac@fisac.it	Via C. Balbo, 35 00184 Roma Tel. 064820677 Fax 064820251 snalec@snalec.org www.snalec.org	L.gotevere Sanzio, 5 00153 Roma Tel. 0658551173355320844 Fax: 065815184 s.migliorini@agenzia.roma.it	Via V. Veneto, 116 00187 Roma Tel 064203591308 Fax 0642002948 segreteria.esattoriali@uilca.it antonio.barbera@uilca.it

**COMUNICATO
ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI
DELLA RISCOSSIONE**

Come già comunicatovi, si è tenuto, in data odierna, il previsto incontro con Equitalia Holding, avente ad oggetto l'indicazione, **da parte aziendale**, degli impatti della legge 122/2010 sugli istituti economici e normativi dei dipendenti del gruppo.

La delegazione aziendale ha illustrato una direttiva di prossima emanazione - ancora in attesa di una valutazione da parte del Collegio Sindacale della Holding - che, **seppur non condivisa dalle scriventi OO.SS.**, porrebbe fine alla confusa e particolarmente penalizzante applicazione della legge per i lavoratori, attuata dalle singole società del gruppo in questi mesi.

Riassumiamo, in sintesi, i contenuti principali di tale direttiva **sul piano dell'applicazione individuale**, rispetto ai principali istituti contrattuali impattati dalla norma:

1) Premi aziendali, individuali e sistema incentivante.

I premi di produttività (VAP), il sistema incentivante e le incentivazioni individuali per i ruoli apicali (MBO), potranno essere corrisposti, nel triennio, nei limiti dei meccanismi e degli importi teorici previsti con riferimento all'ultimo anno precedente il blocco.

In buona sostanza l'interpretazione aziendale è che nel triennio 2011-2013, seppur con alcune specifiche eccezioni, si continueranno ad applicare le logiche retributive valide per l'anno 2010, facendo riferimento non a quanto effettivamente percepito dal singolo dipendente, ma a quanto in teoria spettante;

2) Provvedimenti discrezionali (promozioni, ad personam e una tantum).

Tali interventi non potranno essere effettuati nel periodo di blocco;

3) Automatismi, percorsi di carriera, scatti e premi di anzianità

Questi istituti sono bloccati nel triennio 2011-2013.

Il periodo trascorso nel triennio in oggetto, pur sterilizzato degli effetti economici, produrrà quelli giuridici per cui, ad esempio, nel caso degli scatti, tale periodo verrà interamente riconosciuto e, quindi, computato ai fini della maturazione di quelli successivi.

4) Inquadramenti minimi e ruoli chiave.

Poiché tali fattispecie sono collegate all'attribuzione di funzioni superiori di particolare complessità, fatte salve dalla legge 122/2010, se ne potrà proseguire l'applicazione e, quindi, anche l'attribuzione ex novo durante il triennio di blocco;

5) Prestazioni eccedenti dei Quadri direttivi.

Tale istituto potrà essere erogato, ma gli importi di base, validi erga omnes (il teorico spettante), dovranno essere mantenuti fermi per il triennio.

Applicando il criterio interpretativo descritto in precedenza per il vap e il sistema incentivante, la corresponsione in questione potrà essere effettuata anche a favore dei dipendenti che nel 2010 non ne siano stati beneficiari, in tutto o in parte;

6) Contributo aziendale mutui prima casa.

Non soggetto al blocco;

7) Assegni di solidarietà e provvidenze varie.

A solo titolo esemplificativo, rientrano in questa fattispecie, senza essere assoggettati al blocco, le provvidenze per familiari disabili, gli assegni per famiglie monoreddito, le borse di studio, le erogazioni previste per il conseguimento della laurea, ecc.

Anche per gli istituti contrattuali in argomento si segue l'interpretazione data in precedenza, pertanto la loro applicazione avverrà - anche nei confronti di chi ne maturasse i requisiti dall'1-1-2011, sulla base degli importi teorici di base previsti al 31-12-2010;

8) Ticket pasto, contributo aziendale per la previdenza complementare e qualsiasi altro istituto oggetto di meccanismi di adeguamento o indicizzazione.

Per il triennio di blocco non si procederà all'applicazione di aumenti che decorrano dal 1° gennaio 2011;

9) Lavoro straordinario, indennità di rischio, di disagio, pendolarismo, incentivazioni all'attività di notifica ecc.

Non soggette al blocco;

10) Trasferte e missioni.

Non rientrano nel blocco, se effettuate per attività istituzionali.

Queste OO.SS., alla fine dell'illustrazione, hanno manifestato forti perplessità rispetto ad alcuni istituti inclusi nel blocco che, secondo quanto indicato nella Delibera n. 51/2010 della Corte dei Conti del Piemonte, peraltro utilizzata dall'Azienda ai fini interpretativi della legge 122/2010, dovrebbero, invece, rimanerne esclusi.

Sull'argomento ci si è riservati di fornire, a breve, alla Capogruppo una serie di pareri e di delibere, emanati da vari organismi istituzionali, finalizzati a chiarire l'esatta interpretazione della legge in questione.

Preso atto, inoltre, della latitanza dei vertici di Equitalia, si è ribadita alla delegazione aziendale presente al tavolo la necessità di concordare con urgenza un incontro con il Presidente di Equitalia, al fine di avere sulla situazione complessiva del settore precise ed esauritive risposte politiche e di azione.

Le scriventi Segreterie Nazionali, considerato che nulla è mutato a seguito dell'odierno incontro con Equitalia Holding, confermano la mobilitazione in corso e invitano le lavoratrici e i lavoratori del settore a mantenere alta la tensione.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

Roma, 14 aprile 2011